Dott. Tomaso Gerbino
Corso B. Aires n°8/21G – 16129 Genova
Tel. 010/5534875

Spett.le Regione Liguria
Direzione Ambientale
Settore Valutazione di impatto ambientale
e sviluppo sostenibile
via.certificata@cert.regione.liguria.it

Spett.le Città Metropolitana di Genova
Direzione Ambiente
pec@cert.cittametropolitana.genova.it

p.c. Spett.le Terminal Rinfuse Genova s.r.l.
trg.srl@legalmail.it

Oggetto: TRGe. Impianto di smaltimento (D15) e di recupero (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi. Verifica di assoggettabilità alla VIA. **Integrazioni**.

Si fa riferimento alla richiesta di integrazioni di cui alla nota PEC PG/2020/406325 S775 del 4 Dicembre 2020 e si forniscono le integrazioni richieste:

A) I big-bags impiegati per il trasporto dei rifiuti CER 170503* e 170603* saranno del tipo omologato, che soddisfano i più rigorosi criteri di resistenza chimica/fisica/meccanica applicabili a rifiuti pericolosi.
Al punto 4.3 della relazione tecnica di progetto (nel seguito RTP), tra le modalità di accettazione è compreso l'invio da parte del produttore dei rifiuti di certificazione di omologa dei big-bags nonché dichiarazione del produttore attestante che il peso di rifiuto depositato all'interno del big-bags non sia superiore a quello consentito dall'omologa.
Il peso dei big-bags verrà controllato a campione presso il Terminal, che già dispone di idonea pesa.
Tali criteri di gestione assicurano di scongiurare rotture dei big-bags.

Nel caso, pur remoto, che si verifichi una rottura accidentale, il big-bags verrà immediatamente coperto con telo in plastica di adeguata densità, di cui TRGe sarà sempre dotato anche a Magazzino Giaccone.

La gestione del big-bags rotto e del suo contenuto verrà effettuato dalla ditta iscritta alla classe 10 dell'Albo Gestori Ambientali, con cui verrà sottoscritto specifico contratto di pronto intervento (di solito entro un paio d'ore dalla chiamata);

B) La RTP prevede che il rifiuto CER 191210 provenga da impianti che producono CDR a norma del punto 14, Allegato1, D.M. 05.02.1998.

Il punto 14.1.3 esplicitamente prevede che il CDR venga prodotto eliminando il materiale putrescibile.

La fazione putrescibile (ove presente) deve essere eliminata dall'impianto di produzione.

Il punto 4.2 della RTP specifica che il produttore debba dichiarare (per l'ammissibilità del rifiuto a TRGe) l'assenza di percolati ed odori.

Inoltre (sempre per l'ammissibilità del rifiuto) il produttore dovrà inviare a TRGe il cosiddetto *"carico di prova"* onde consentire a TRGe di controllare quanto dichiarato dal produttore e poi accettare il rifiuto (procedura di omologa).

Analogamente per quanto attiene il rifiuto CER 191212 costituito prevalentemente da plastica e proveniente da selezione e trattamento meccanico dei rifiuti, con eliminazione della frazione umida (si veda punto 3.3.4 RTP).

È evidente che è obbligo del produttore eliminare la frazione putrescibile, pena la non ammissibilità del rifiuto presso TRGe.

Deve anche essere esclusa la possibilità di percolamenti (e conseguenti odori) *"accidentali"* poiché i rifiuti vengono pressati ed imballati in "*vari strati di pellicola plastica*" il che rende le balle completamente impermeabili all'entrata di acqua e all'uscita di percolati oltre che non traspiranti, cioè *"impermeabili"* alla fuoriuscita di odori;

C) Non verranno accettati rifiuti che possono produrre percolamenti ed odori e comunque tutti i rifiuti a Magazzino Giaccone perverranno e resteranno segregati all'interno dei materiali impermeabili e non traspiranti. Non sono previsti dalla RTP né saranno accettati rifiuti allo stato sfuso;

D) I rifiuti perverranno a Magazzino Giaccone trasportati in bilico centinato (si veda punto 3.3. RTP).

La quantità di rifiuti gestiti (complessivamente intesi) non solo non aumenterà, ma diminuirà di circa 50˙000 t/anno, rispetto a quanto già autorizzato.

Si ribadisce che TRGe opererà esclusivamente in qualità di detentore e quindi non effettuerà alcun trattamento (il che esclude a priori qualsiasi impatto ambientale significativo) ma esclusivamente operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare, peraltro di rifiuti *"imballati"* (il che esclude ulteriormente qualsiasi impatto ambientale significativo).

Per quanto attiene l'impatto del traffico indotto, si ribadisce quanto contenuto al punto 2 dello Sudio Preliminare e cioè che *"il Terminal Rinfuse ha subito negli anni una progressiva diminuzione dei traffici di merci a seguito della crisi economica che ha colpito in particolare il settore dell'edilizia ed una drammatica riduzione della movimentazione delle cosiddette rinfuse nere, anche a seguito della chiusura della vicina centrale elettrica ENEL"*.

Sulla base dei dati reperibili sul sito della AdSP risulta che i traffici di rinfuse solide sono scese da circa 2˙000˙000 ton nel 2008 a circa 600˙000 ton nel 2019.

Conseguentemente si è ridotto anche il traffico veicolare indotto (senza considerare la chiusura della Centrale Elettrica a carbone sulla complessiva qualità dell'aria nell'area di Sampierdarena).

Sempre AdSP ha valutato che il traffico di autoveicoli in ambito portuale incida solo per lo 0.52% sui consumi energetici totali e rappresenti solo l'1% della Carbon Footprint.

Sempre AdSP afferma che il maggior impatto sulla qualità dell'aria in ambito portuale è dovuto alla manovra ed alla sosta di navi.

Gli impatti indotti dal traffico veicolare per il trasporto di rifiuti a Magazzino Giaccone (ed a TRge in generale) sono quindi da ritenersi irrilevanti se riferiti alle attività portuali in generale ed ai 2 milioni di tonnellate movimentate nel recente passato.

Si ribadisce inoltre che l'impianto TRGe si trova all'interno di un'area portuale che il PRP destina ad operazioni portuali relative alle rinfuse solide.

Proprio sulla base delle previsioni del PRP e dell'uso dell'area emerge che il traffico veicolare indotto dalla RTP non sarà neppure in grado di compensare quello passato e

comunque consentito (anche in termini di impatto veicolare) dal vigente PRP. Certamente la movimentazione dei rifiuti non consentirà di riottenere i flussi di traffico antecedenti la crisi economica del 2010;

E) La procedura di gestione dei rifiuti ed in particolare dei due rifiuti pericolosi, sono stati dettagliatamente descritti nella RTP e garantiscono l'attuazione dei principi di cui all'art.178, D.Lgs. 152/2006.
Evidentemente nell'ambito del procedimento ex-art. 208 l'autorità competente potrà individuare sulla base di una istruttoria tecnica pertinente, ulteriori condizioni e prescrizioni per l'attuazione di tali principi.
La procedura di gestione dei rifiuti che RTP individua per dare attuazione ai principi dell'art. 178 sono così schematizzabili:

- Capitolo 2 – sono definite le operazioni di recupero e smaltimento;
- Capitolo 3 – sono specificate le procedure di gestione dei rifiuti (tipologia e caratteristiche dei rifiuti in ingresso, modalità di trasporto, modalità di messa in riserva, modalità di deposito preliminare, quantità istantanea e totali);
- Capitolo 4 – specifica la procedura di ammissione;
- Capitolo 5 – specifica le procedure di verifica di conformità da parte di TRGe;
- Capitolo 6 – specifica le procedure generali di gestione dell'impianto.

Il tempo medio di permanenza all'interno di Magazzino Giaccone dipende quasi esclusivamente dalla capacità istantanea e dal numero e tonnellaggio delle navi imbarcate: sostanzialmente è una variabile che dipende dal *"mercato"* e dalla capacità del management di soddisfare tale mercato in termini di logistica portuale.
In termini generali si può affermare che i rifiuti permarranno al Terminal non più di un paio di mesi, cioè per il tempo necessario per formare il carico di una nave.
Una eccezione può essere costituita dalle ceneri leggere di carbone, che pervengono al terminal via mare (cioè in un'unica soluzione) e che permangono al terminal anche per oltre sei mesi, in ragione del fatto che vengono ricaricare su autobotti, cioè in più soluzioni.

Va detto che con la decarbonizzazione prevista dalla *"green economy"* tale traffico è destinato ad esaurirsi;

F) Non si conferma l'eliminazione del CER 120101, limatura e trucioli di materiali ferrosi, che si ritiene non polverulento e non fangoso.
Se la CMG (anche su indicazione della Regione) riterrà di eliminarlo, nulla osta da parte di TRGe;

G) Si conferma l'esclusione del CER 191212 da operazione di recupero R1.
Il rifiuto CER 191212 non può essere destinato ad operazioni di recupero R1 (ma solo ad operazioni di smaltimento D1 o D10), ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter, D.Lgs. 152/2006.
In ogni caso si tratta di una scelta progettuale che non rileva ai fini dello screening VIA, se non per il fatto che è coerente con i principi dell'art. 178.

Con l'occasione segnaliamo un refuso dattilografico, di cui ci scusiamo e che provvediamo ad emendare, allegando pagina 36 della RTP, opportunamente corretta.
Si ringrazia per l'attenzione di inviano distinti saluti.

Dott. Tomaso Gerbino

Genova, 18 Dicembre 2020